

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 311

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

50° anno  
29 novembre 2007

### Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

#### REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 1395/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1396/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante rettifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1397/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che determina, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo** ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1399/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione autonomo e transitorio per le salsicce e taluni prodotti a base di carne originari della Svizzera** ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>** ..... 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1401/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante riapertura della pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese** ..... 25

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

- ★ Regolamento (CE) n. 1402/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2008 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio ..... 27
- ★ Regolamento (CE) n. 1403/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante riapertura della pesca dell'occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola 33

---

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

**Consiglio**

2007/768/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 novembre 2007, recante accettazione, a nome della Comunità europea del protocollo che modifica l'accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005 .... 35**
- Protocollo che modifica l'accordo TRIPS ..... 37

**Commissione**

2007/769/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 novembre 2007, relativa alla designazione dei membri del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro per un nuovo mandato ..... 42**

2007/770/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 novembre 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania [notificata con il numero C(2007) 5914] <sup>(1)</sup> ..... 45**

INDIRIZZI

**Banca centrale europea**

2007/771/CE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 novembre 2007, che modifica l'indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2007/13) ..... 47**

2007/772/CE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 novembre 2007, che modifica l'indirizzo BCE/2005/5 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all'interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica (BCE/2007/14) ..... 49**



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1395/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	71,0
	TR	90,1
	ZZ	80,6
0707 00 05	JO	196,3
	MA	51,7
	TR	112,1
	ZZ	120,0
0709 90 70	MA	48,4
	TR	120,1
	ZZ	84,3
0709 90 80	EG	342,2
	ZZ	342,2
0805 20 10	MA	66,7
	ZZ	66,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	63,4
	HR	26,3
	IL	67,6
	TR	99,6
	UY	82,5
	ZZ	67,9
0805 50 10	AR	72,2
	EG	78,5
	TR	90,3
	ZA	59,3
	ZZ	75,1
0808 10 80	AR	87,7
	CA	86,9
	CL	86,0
	CN	72,1
	MK	30,6
	US	94,3
	ZA	78,3
	ZZ	76,6
0808 20 50	AR	48,8
	CN	61,3
	TR	145,7
	US	109,4
	ZZ	91,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1396/2007 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 2007****recante rettifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, l'articolo 74, paragrafo 4, e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) Un errore amministrativo si è verificato al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>, in seguito al quale la percentuale dell'aiuto, che può essere pagato dopo l'ultimazione dei controlli amministrativi, è stata fissata al 70 % anziché al 75 % come previsto inizialmente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1975/2006.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1975/2006, «70 %» è sostituito da «75 %».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1397/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

**che determina, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, prevede che la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso.
- (2) A tal fine, la Danimarca e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione le comunicazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.
- (3) D'altro canto, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa a titolo della campagna 2007/08 in Grecia, in Irlanda e nel Lussemburgo.
- (4) In base alle stime di produzione quali risultano dalle suddette informazioni, la produzione complessiva dei

cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato globalmente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 2007/08, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:

- per la Danimarca: 73 tonnellate,
- per la Grecia: 0 tonnellate,
- per l'Irlanda: 0 tonnellate,
- per l'Italia: 364 tonnellate,
- per il Lussemburgo: 0 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 16 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1398/2007 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 2007****che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, è stato firmato il 15 ottobre 2007. L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali entrerà in vigore il 1° gennaio 2008. L'accordo interinale consentirà l'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione in attesa della sua ratifica. Occorre pertanto escludere la Repubblica del Montenegro dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo interinale.
- (2) Dopo l'esclusione di tutti i componenti della ex Jugoslavia dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 517/94, il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 <sup>(2)</sup>, è il solo territorio della regione soggetto a contingenti tessili. Pertanto, considerata altresì l'assenza di un'industria tessile, è opportuno escludere anche il Kosovo dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di tale territorio.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 517/94.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

*Per la Commissione*  
Peter MANDELSON  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Tutti i riferimenti al Kosovo che figurano nel presente regolamento si intendono fatti al Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

---

ALLEGATO

Gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue:

1) l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

**Elenco dei paesi di cui all'articolo 2**

Corea del Nord»;

2) l'allegato III B è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III B

**Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino»;**

3) l'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VI

**Traffico di perfezionamento passivo**

**Limiti annui comunitari di cui all'articolo 4».**

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1399/2007 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 2007****recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione autonomo e transitorio per le salsicce e taluni prodotti a base di carne originari della Svizzera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1355/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup> prevede l'apertura di un contingente comunitario autonomo e transitorio per l'importazione di 1 900 tonnellate di salsicce e taluni prodotti a base di carne originari della Svizzera.

(2) Per garantire che sia possibile beneficiare del contingente fino all'entrata in vigore dell'adattamento dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli <sup>(3)</sup> approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione <sup>(4)</sup> (di seguito «l'accordo»), è opportuno aprire i contingenti tariffari su base autonoma e transitoria dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.

(3) Per poter fruire di tali contingenti tariffari, i prodotti devono essere originari della Svizzera, in conformità delle norme menzionate nell'articolo 4 dell'accordo.

(4) Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande di titoli di importazione e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 304 del 22.11.2007, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto per l'agricoltura (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 31).

<sup>(4)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(5) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, occorre applicare il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(5)</sup> e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(6)</sup>.

(6) Per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare in quattro sottoperiodi, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, i quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario di importazione. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente.

(7) Nell'interesse degli operatori, è opportuno che la Commissione determini i quantitativi che non sono stati oggetto di domanda e che saranno aggiunti ai quantitativi del sottoperiodo successivo.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È aperto un contingente tariffario di importazione di salsicce e taluni prodotti a base di carne come previsto nel regolamento (CE) n. 1355/2007.

Il contingente tariffario di importazione è aperto annualmente per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. La misura si applica su base autonoma e transitoria dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4180.

2. Il quantitativo totale annuo dei prodotti che beneficiano del contingente di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale e i codici NC sono fissati nell'allegato I.

<sup>(5)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

<sup>(6)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

### Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

### Articolo 3

Il quantitativo annuo del contingente tariffario di importazione è ripartito in quattro sottoperiodi come segue:

- a) 25 % dal 1° gennaio al 31 marzo;
- b) 25 % dal 1° aprile al 30 giugno;
- c) 25 % dal 1° luglio al 30 settembre;
- d) 25 % dal 1° ottobre al 31 dicembre.

### Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingente annuale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 25 tonnellate di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2. Le domande di titolo di importazione indicano il numero d'ordine del contingente e possono riguardare prodotti che rientrano in diversi codici della nomenclatura combinata, originari della Svizzera. In tal caso, nella casella 16 sono indicati tutti i codici NC e nella casella 15 le relative designazioni.

Le domande di titolo di importazione riguardano un quantitativo pari ad almeno 1 tonnellata di peso del prodotto e non possono superare il 20 % del quantitativo disponibile per ciascun sottoperiodo del contingente tariffario di importazione.

3. I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese ivi indicato.

4. La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

- a) nella casella 8, il paese d'origine e la menzione «si» è contrassegnata con una crocetta;
- b) nella casella 20 una delle diciture elencate nell'allegato II, parte A.

5. Nella casella 24 del titolo di importazione è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

### Articolo 5

1. Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascun sottoperiodo.

2. Insieme alle domande di titolo d'importazione è depositata una cauzione di 20 EUR/100 kg di peso del prodotto.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, in chilogrammi.

4. I titoli di importazione sono rilasciati non prima del settimo e non oltre l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo previsto per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

5. La Commissione stabilisce, se necessario, i quantitativi che non sono stati oggetto di domande, che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo successivo.

### Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo totale, in chilogrammi, coperto da titoli di importazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

2. Entro il termine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi (in chilogrammi) effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo di riferimento.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, la prima volta insieme alla comunicazione dei quantitativi oggetto di domande dell'ultimo sottoperiodo e la seconda volta entro il termine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, i quantitativi non utilizzati (in chilogrammi) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) del medesimo regolamento.

*Articolo 7*

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000 la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli di importazione è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4 del presente regolamento.

*Articolo 8*

Ai prodotti di cui all'allegato I si applicano le regole sull'origine di cui all'articolo 4 dell'accordo.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

Prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio applicabile (EUR/t)	Quantitativo totale in tonnellate (peso netto di prodotto)
09.4180	ex 0210 19 50	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	0	1 900
	ex 0210 19 81	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		
	ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle voci da 0101 a 0104, escluso il cinghiale		
	ex 0210 19 81 ex 1602 49 19	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o no, intero, in pezzi o a fette sottili		

## ALLEGATO II

A. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b):

<i>in bulgaro:</i>	Реглимент (EO) № 1399/2007
<i>in spagnolo:</i>	Reglamento (CE) n° 1399/2007
<i>in ceco:</i>	Nařízení (ES) č. 1399/2007
<i>in danese:</i>	Forordning (EF) nr. 1399/2007
<i>in tedesco:</i>	Verordnung (EG) Nr. 1399/2007
<i>in estone:</i>	Määrus (EÜ) nr 1399/2007
<i>in greco:</i>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1399/2007
<i>in inglese:</i>	Regulation (EC) No 1399/2007
<i>in francese:</i>	Règlement (CE) n° 1399/2007
<i>in italiano:</i>	Regolamento (CE) n. 1399/2007
<i>in lettone:</i>	Regula (EK) Nr. 1399/2007
<i>in lituano:</i>	Reglamentas (EB) Nr. 1399/2007
<i>in ungherese:</i>	1399/2007/EK rendelet
<i>in maltese:</i>	Regolament (KE) Nru 1399/2007
<i>in neerlandese:</i>	Verordening (EG) nr. 1399/2007
<i>in polacco:</i>	Rozporządzenie (WE) nr 1399/2007
<i>in portoghese:</i>	Regulamento (CE) n.º 1399/2007
<i>in rumeno:</i>	Regulamentul (CE) nr 1399/2007
<i>in slovacco:</i>	Nariadenie (ES) č. 1399/2007
<i>in sloveno:</i>	Uredba (ES) št. 1399/2007
<i>in finlandese:</i>	Asetus (EY) N:o 1399/2007
<i>in svedese:</i>	Förordning (EG) nr 1399/2007

## B. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 5:

<i>in bulgaro:</i>	Мита по ОМТ, намалени съгласно Регламент (ЕО) № 1399/2007
<i>in spagnolo:</i>	Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) nº 1399/2007
<i>in ceco:</i>	SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 1399/2007
<i>in danese:</i>	FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 1399/2007
<i>in tedesco:</i>	Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1399/2007
<i>in estone:</i>	Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1399/2007
<i>in greco:</i>	Μειωμένος δασμός του Κοινού Δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1399/2007
<i>in inglese:</i>	CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 1399/2007
<i>in francese:</i>	Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) nº 1399/2007
<i>in italiano:</i>	Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1399/2007
<i>in lettone:</i>	KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1399/2007
<i>in lituano:</i>	BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1399/2007
<i>in ungherese:</i>	a közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése az 1399/2007/EK rendeletnek megfelelően
<i>in maltese:</i>	Dazji TDK imnaqqa kif previst fir-Regolament (KE) Nru. 1399/2007
<i>in neerlandese:</i>	invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1399/2007
<i>in polacco:</i>	Cła pobierane na podstawie WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1399/2007
<i>in portoghese:</i>	Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1399/2007
<i>in rumeno:</i>	Drepturile TVC se reduc conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1399/2007
<i>in slovacco:</i>	clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1399/2007
<i>in sloveno:</i>	carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 1399/2007
<i>in finlandese:</i>	Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 1399/2007 mukaisesti
<i>in svedese:</i>	Tullar enligt gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 1399/2007

## REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione<sup>(2)</sup>, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei in questione, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.
- (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito

dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile<sup>(3)</sup>.

- (5) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

**Blue Wing Airlines**

- (7) In seguito alla analisi della documentazione fornita da Blue Wing Airlines in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione correttivo e a seguito dell'approvazione e della valutazione positiva della suddetta documentazione da parte dalle autorità competenti del Suriname, vi sono prove sufficienti che dimostrano che il vettore in questione ha completato con successo gli interventi correttivi necessari a rimuovere le carenze che hanno portato alla sua inclusione nell'elenco comunitario.
- (8) Sulla base dei criteri comuni, si constata che Blue Wing Airlines ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza e che pertanto può essere ritirata dall'elenco di cui all'allegato A.

**Pakistan International Airlines**

- (9) Pakistan International Airlines ha presentato alla Commissione la documentazione che conferma gli interventi correttivi adottati per rimediare alle carenze in materia di sicurezza sui restanti aeromobili della sua flotta del tipo Airbus A-310 (contrassegni di immatricolazione: AP-BDZ, AP-BEB, AP-BGO, AP-BEQ, AP-BGS e AP-BGQ) e Boeing B-747-300 (contrassegni di immatricolazione: AP-BFW, AP-BFY, AP-BFY) che sono ancora sottoposti a restrizioni operative. Le competenti autorità del Pakistan hanno approvato le suddette misure.
- (10) Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che l'attuale regime di restrizioni operative imposte a Pakistan International Airlines debba cessare e che il vettore in questione debba essere cancellato dall'elenco di cui all'allegato B.

<sup>(1)</sup> GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1043/2007 (GU L 239 del 12.9.2007, pag. 50).

<sup>(3)</sup> GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 177).

(11) Le competenti autorità del Pakistan hanno acconsentito a fornire alle autorità dello Stato membro dell'aeroporto di destinazione e alla Commissione, prima della ripresa delle operazioni verso la Comunità di ciascuno degli aeromobili in questione, inclusi gli aeromobili di cui al considerando 8 del regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione <sup>(1)</sup>, un rapporto sull'ispezione dell'aeromobile sotto il profilo della sicurezza da esse condotta non oltre 72 ore prima dell'operazione di volo. Al ricevimento della relazione, lo Stato membro interessato può, se necessario, adottare misure appropriate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005. All'arrivo, l'aeromobile va sottoposto a una ispezione a terra SAFA completa e il relativo rapporto va trasmesso senza indugio alla Commissione che lo inoltra agli altri Stati membri. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione.

#### **Mahan Air**

(12) In seguito alla presentazione di un nuovo piano di azione correttivo e della relativa documentazione giustificativa fornita da Mahan Air e a seguito dell'approvazione e della valutazione positiva fornite in proposito dalle autorità competenti della Repubblica islamica dell'Iran, vi sono prove sufficienti che dimostrano che il vettore sta attuando gli interventi correttivi diretti a rimuovere le carenze che hanno portato alla sua inclusione nell'elenco comunitario.

(13) Tuttavia, nonostante l'attuazione di interventi correttivi nel settore della manutenzione e dell'engineering, sono state accertate gravi carenze per quanto riguarda il mantenimento della aeronavigabilità di alcuni aeromobili operati nella Comunità, che hanno portato ad avviare una procedura di sospensione del certificato di aeronavigabilità di questi aeromobili, e sono state comprovate gravi carenze per quanto riguarda i requisiti in materia di manutenzione. Inoltre, sono stati giudicati necessari e conseguentemente richiesti ulteriori adeguamenti del piano di azione correttivo nel settore delle operazioni <sup>(2)</sup>.

(14) Sulla base dei criteri comuni si constata che per il momento Mahan Air non ha dimostrato la capacità di adottare tutte le misure richieste per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza e che deve pertanto continuare a figurare nell'elenco di cui all'allegato A. La Commissione prende atto della volontà delle autorità competenti della Repubblica islamica dell'Iran di esercitare meglio la loro responsabilità di sorveglianza, allo scopo di migliorare la sicurezza, e di sviluppare una stretta cooperazione a questo fine con la Commissione.

#### **Ukrainian Mediterranean Airlines**

(15) In seguito alla presentazione di un nuovo piano di interventi correttivi e della documentazione giustificativa fornita da Ukrainian Mediterranean Airlines in merito all'attuazione del suddetto piano e a seguito dell'approvazione e della relativa valutazione fornita dalle autorità competenti dell'Ucraina, vi sono prove che dimostrano che il vettore sta attuando gli interventi correttivi diretti a rimuovere le carenze che hanno portato alla sua inclusione nell'elenco comunitario. Le autorità competenti dell'Ucraina hanno sottoposto ad ispezione il vettore in questione ed hanno rilasciato un nuovo Certificato di operatore aereo valido dodici mesi, fino al 15 ottobre 2008. Tuttavia, secondo quanto comunicato in data 13 novembre 2007, le suddette autorità continuano ad essere preoccupate per il fatto che l'amministrazione del vettore non esercita un controllo sufficiente sulle ricorrenti carenze e sulla qualità dei fascicoli di preparazione del volo. Inoltre, sempre secondo le competenti autorità dell'Ucraina, la frequenza con cui emergono tali carenze non permette loro di confermare la solidità e la sostenibilità dei miglioramenti introdotti dal vettore nonostante i cambiamenti positivi. Infine, le suddette autorità ucraine dichiarano che il vettore «ha bisogno di molte risorse e di molto tempo per conformarsi alle norme pertinenti».

(16) Sulla base dei criteri comuni, si considera che Ukrainian Mediterranean Airlines non ha dimostrato la capacità di adottare tutte le misure richieste per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza e deve pertanto continuare a figurare nell'elenco di cui all'allegato A.

(17) La Commissione prende atto dell'impegno delle autorità competenti dell'Ucraina di rafforzare la sorveglianza di questo vettore allo scopo di accelerare un'appropriata attuazione del piano di interventi correttivi.

#### **Hewa Bora Airways**

(18) Hewa Bora Airways ha cessato da quattro mesi di operare nel territorio della Comunità con l'aeromobile del tipo Boeing B767-266ER, cons. N. 23 178 e con il contrassegno di immatricolazione 9Q-CJD con il quale è stata autorizzata ad operare a norma del regolamento (CE) n. 235/2007. Essa opera invece all'interno della Comunità nell'ambito di un accordo di «wet lease» (noleggio con equipaggio) stipulato con un vettore belga.

(19) Sulla base delle suddette informazioni, la Commissione ritiene che non vi siano variazioni di sorta nello status del vettore in questione e che l'aeromobile del tipo Boeing B767-266ER, cons. N. 23 178 debba continuare a figurare nell'elenco di cui all'allegato B.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.2007, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Lettera dei servizi della Commissione indirizzata a Mahan Air il 19 ottobre 2007 — trasmessa anche a CAO Iran alla stessa data.

### Vettori aerei della Guinea equatoriale

- (20) La società Cronos Airlines ha informato la Commissione di aver ottenuto il certificato di operatore aereo dalle autorità della Guinea equatoriale. Dato che questo nuovo vettore aereo è stato certificato dalle autorità della Guinea equatoriale, le quali non si sono dimostrate in grado di esercitare un'adeguata sorveglianza in materia di sicurezza, è opportuno inserirlo nell'elenco di cui all'allegato A.
- (21) Le autorità della Guinea equatoriale hanno trasmesso alla Commissione informazioni aggiornate sulle operazioni dei vettori da esse certificati. In particolare, esse hanno dichiarato che Guinea Airways ha cessato le sue operazioni. Non vi sono tuttavia prove del ritiro del certificato di operatore aereo a tale vettore. Pertanto, in assenza di tale informazione, il vettore in questione, per il momento, non può essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato A.

### Vettori aerei della Repubblica del Kirghizistan

- (22) Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione le prove dell'avvenuto ritiro del certificato di operatore aereo a World Wing Aviation per motivi di sicurezza. Dato che il vettore in questione, certificato nella Repubblica del Kirghizistan, ha conseguentemente cessato l'attività, è opportuno ritirarlo dall'elenco di cui all'allegato A.

### Vettori aerei della Repubblica d'Indonesia

- (23) Su invito della Direzione generale dell'aviazione civile (DGCA) indonesiana, un gruppo di esperti europei ha effettuato in Indonesia, dal 5 al 9 novembre 2007, una missione conoscitiva. Nella relazione del gruppo si afferma che già nel 2007 la DGCA ha iniziato ad attuare interventi correttivi, diretti a migliorare la propria capacità di applicare e far osservare le pertinenti norme di sicurezza. La DGCA ha comunicato di aver avviato nel corso del 2007 la propria ristrutturazione e di aver concesso maggiori poteri ai suoi ispettori. Tuttavia, nella relazione si dice anche che nei primi dieci mesi del 2007 non è stato possibile esercitare pienamente le funzioni di sorveglianza in materia di sicurezza sui vettori certificati. A partire dai primi del 2008, la DGCA intende ottenere ulteriori risorse umane e finanziarie per poter ottemperare ai propri obblighi nell'ambito della Convenzione di Chicago. La Commissione prende atto di questi progressi e incoraggia vivamente la DGCA ad attuare tutti gli interventi correttivi comunicati alla Commissione. Essa ritiene, tuttavia, che l'attuale stato di attuazione degli interventi correttivi da parte della DGCA indonesiana non consenta, per il momento, di rimuovere il divieto operativo imposto a tutti i vettori certificati da questa autorità.

- (24) Le autorità dell'Indonesia hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato dei vettori aerei in possesso di un certificato di operatore aereo. Attualmente, i vettori aerei certificati in Indonesia sono i seguenti: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala

Airlines, Trigana Air Service (AOCs 121-006 e 135-005), Metro Batavia, Pelita Air Service (AOCs 121-008 e 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Cardig Air, Riau Airlines, Trans Wisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (AOCs 121-018 e 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua (AOCs 121-019 e 135-032), Manunggal Air Service, Mengantara Airlines, Sriwijaya Air, Adam Skyconnection Airlines, Travel Ekspres Airlines, Republic Ekspres Airlines, Airfast Indonesia, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Indonesia Air Transport, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air Transport, Pura Wisata Baruna, Panarbangang Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara e Eastindo. È quindi opportuno aggiornare l'elenco comunitario e includere i vettori in questione nell'elenco di cui all'allegato A.

### TAAG Angola Airlines

- (25) Le autorità competenti dell'Angola hanno trasmesso alla Commissione un nuovo piano d'azione correttivo diretto a migliorare la loro capacità di applicare e far osservare le pertinenti norme di sicurezza per quanto riguarda il vettore TAAG Angola Airlines, nonché affrontare le questioni in materia di sicurezza sollevate dall'ICAO nel corso dell'audit 2004 ICAO USOAP.
- (26) Il vettore TAAG ha trasmesso alla Commissione alcune informazioni relative agli interventi correttivi attualmente in fase di attuazione volti ad eliminare alla radice le cause delle carenze in materia di sicurezza individuate nel corso delle ispezioni a terra, eseguite nell'ambito del programma SAFA, che ne hanno evidenziato la natura sistemica.
- (27) La Commissione riconosce lo sforzo effettuato dal vettore per attuare tutte le misure necessarie per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza nonché la forte disponibilità a collaborare dimostrata dal vettore e dalle competenti autorità dell'Angola. Tuttavia, la Commissione ritiene che la decisione di ritirare TAAG Angola Airlines dall'elenco comunitario sarebbe, in questo momento, prematura in quanto sussistono ancora notevoli carenze in materia di sicurezza che devono essere affrontate e le autorità competenti devono completare il procedimento di ricertificazione del vettore. La Commissione effettuerà una visita in loco in modo da verificare la piena attuazione degli interventi correttivi che il vettore sta ancora completando.

### Vettori aerei dell'Albania

- (28) Il 29 agosto 2007 l'Autorità per l'aviazione civile albanese ha presentato alla Commissione un ampio piano di azione correttivo, impegnandosi a trasmettere a quest'ultima, a scadenze regolari, relazioni aggiornate sui progressi compiuti nell'attuazione del suddetto piano.

- (29) La prima relazione aggiornata, presentata dall'Autorità per l'aviazione civile albanese il 5 novembre 2007, mostra che le autorità competenti albanesi hanno compiuto effettivamente dei progressi nell'esecuzione del piano e che intendono completarne l'attuazione entro la fine del 2008. Il loro impegno a migliorare le proprie capacità di sorveglianza della sicurezza aerea è stato ulteriormente confermato dalla relazione dell'ultima visita di valutazione condotta in Albania dal 22 al 26 ottobre 2007, nell'ambito dell'ECAA (European Common Aviation Area).
- (30) La Commissione intende continuare a monitorare l'attuazione del piano di azione correttivo attraverso aggiornamenti che verranno trasmessi a intervalli regolari come convenuto con le autorità albanesi. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza mediante ispezioni a terra da effettuarsi sugli aeromobili dei suddetti vettori.

#### **Vettori aerei della Repubblica moldova**

- (31) La Commissione ha riesaminato il piano di azione correttivo delle competenti autorità della Repubblica moldova presentato il 3 settembre 2007 e ha preso atto del suo stato di attuazione. Il piano di azione trasmesso offre delle soluzioni sostenibili per l'attuale numero di vettori certificati nella Repubblica moldova.
- (32) La Commissione ritiene pertanto che, finché il numero di operatori sottoposti alla sorveglianza regolamentare delle autorità competenti della Repubblica moldova rimane al livello attuale, le misure prese dalle suddette autorità sono sufficienti per ripristinare la loro capacità di esercitare le loro responsabilità in materia di controlli a norma della Convenzione di Chicago. Al fine di assicurarsi che tali misure forniscano una soluzione sostenibile per le carenze precedentemente individuate, la Commissione intende continuare a monitorare l'attuazione del piano d'azione correttivo. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza, dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuarsi sugli aeromobili dei vettori certificati da tali autorità e trasmettendo senza indugio alla Commissione i risultati delle suddette ispezioni.

#### **Vettori aerei della Federazione russa**

- (33) In seguito a discussioni fra le autorità competenti della Federazione russa e la Commissione e la presentazione della prova della verifica da parte delle prime degli interventi correttivi attuati dai vettori aerei sottoposti a restrizioni operative dal 23 giugno 2007, il 26 novembre 2007 le autorità competenti della Federazione russa hanno deciso di modificare le restrizioni operative precedentemente imposte in virtù della loro decisione del 23 giugno 2007. Di conseguenza, con questa decisione, il divieto operativo imposto alle compagnie Kuban Airlines, Yakutia Airlines e Kavminvodyavia è stato completamente rimosso.

- (34) In virtù della stessa decisione, determinati vettori aerei sono autorizzati ad operare nella Comunità solo con attrezzature specifiche: si tratta dei seguenti vettori: Krasnoyarsk Airlines: aeromobile Boeing-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), Boeing-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), Boeing-767 (EI-DMP/DMH), Tu-214 (RA 65508), Tu-154M (RA-85720); Ural Airlines: aeromobile A-320 (VP BQY/BQZ), Tu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: aeromobile Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant-Soyuz: aeromobile Boeing-737 (VP-BBL/BBM), Tu-154M (RA-85709/85740); UTair: aeromobile ATR 42 (VP-BCB/BCF/BP/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Tu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: aeromobile Tu-204 (RA 64022/64016), Tu 154M (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: aeromobile Yak-42 (RA 42386/42367/42375); Air Company Yakutia: aeromobile Tu-154M (RA 85700/85794) e Boeing-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: aeromobile Tu-204 (RA-64018/64020).

- (35) Inoltre, secondo la suddetta decisione, le autorità competenti della Federazione russa hanno imposto restrizioni operative su alcuni aeromobili specifici di Orenburg Airlines — aeromobile Tu 154 (RA-85768) e B-737-400 (VP-BGQ) —, Air Company Tatarstan — aeromobile Tu-154 (RA 85101 e RA-85109) —, Air Company Sibir — aeromobile B 737-400 (VP-BTA) — e Rossija — aeromobile Tu-154 (RA-85753 e RA-85835). Questi aeromobili non sono autorizzati ad operare nella Comunità. In virtù della stessa decisione, le autorità competenti della Federazione russa presenteranno alla Commissione, entro il 20 febbraio 2008, la loro valutazione, previa verifica del completamento e dell'efficacia degli interventi correttivi che i vettori in questione si sono impegnati a completare entro tale data. Si ricorda che tutti gli aeromobili dell'ex URSS immatricolati nella Federazione russa che operano a titolo commerciale devono essere conformi ai requisiti della parte II, capo 3, volume 1, dell'allegato 16 della Convenzione di Chicago.

- (36) La Commissione prende atto della decisione delle autorità competenti della Federazione russa ed in particolare della circostanza che le misure cui si fa riferimento non saranno modificate finché le carenze in materia di sicurezza dei vettori aerei in questione non saranno state eliminate con reciproca soddisfazione delle autorità competenti della Federazione russa e della Commissione e che eventuali modifiche alle suddette misure possono essere adottate dalle autorità competenti della Federazione russa solo in coordinamento con la Commissione. Inoltre, essa prende atto del fatto che tutti i vettori aerei russi operanti servizi internazionali, anche verso la Comunità, sono informati che qualsiasi ispezione a terra che dovesse rilevare carenze significative (categoria 2) o rilevanti (categoria 3) porterebbe, se tali carenze non venissero debitamente corrette, all'imposizione di restrizioni operative da parte delle autorità russe. Infine, le autorità competenti della Federazione russa, in virtù della loro decisione, si sono impegnate a presentare alla Commissione i risultati delle ispezioni e delle verifiche (audit) dei vettori aerei effettuate dalle suddette autorità.

- (37) La Commissione prende atto di questi sviluppi e intende verificare la prova degli interventi correttivi attuati dai vettori aerei interessati prima del prossimo aggiornamento del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (38) Nel frattempo, gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuarsi sugli aeromobili dei vettori in questione e trasmettendo senza indugio alla Commissione i risultati delle suddette ispezioni. La Commissione deve trasmettere mensilmente tali risultati alle autorità competenti della Federazione russa.

#### Vettori aerei della Bulgaria

- (39) Come indicato nel regolamento (CE) n. 787/2007, le autorità competenti della Bulgaria hanno informato la Commissione in merito alla revoca del certificato di operatore aereo dei vettori Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air e Air Sofia, della sospensione del certificato di operatore aereo di Air Scorpio e dell'imposizione di restrizioni operative agli aeromobili del vettore Heli Air che non erano dotati dei dispositivi di sicurezza obbligatori (EGPWS e TCAS) necessari per effettuare voli sicuri all'interno della Comunità.
- (40) Le autorità competenti della Bulgaria hanno presentato alla Commissione una documentazione contenente informazioni relative alle misure da esse introdotte in seguito all'adozione delle misure di cui ai considerando 38 e 39 del regolamento (CE) n. 787/2007.
- (41) Di conseguenza, le suddette autorità hanno riferito la cancellazione dal registro della Bulgaria di tutti gli aeromobili del tipo Antonov 12 dei vettori Scorpion Air, Bright Aviation Services e Vega Airlines. Lo stesso provvedimento è stato preso nei confronti dell'aeromobile dello stesso tipo di Air Sofia, con l'eccezione di un aeromobile il cui certificato di navigabilità è scaduto nel luglio 2007 e che sarà cancellato dal registro bulgaro il 30 gennaio 2008. Per quanto riguarda Air Scorpio, dopo la sospensione del suo certificato di operatore aereo, la società si occupa ora di addestramento al volo e di operazioni non commerciali.
- (42) Per quanto riguarda Heli Air, le autorità competenti della Bulgaria hanno comunicato che il vettore sarà in grado di operare tutti gli aeromobili della sua flotta del tipo LET

L-410, dotato di tutti i necessari dispositivi di sicurezza obbligatori (EGPWS e TCAS), e che potrà pertanto garantire operazioni sicure nel territorio della Comunità al più tardi entro il 5 dicembre 2007.

- (43) La Commissione prende atto dell'adozione di queste misure e riconosce i continui sforzi compiuti dalle competenti autorità bulgare diretti a migliorare l'esercizio delle proprie responsabilità di sorveglianza. La Commissione appoggia gli sforzi delle autorità competenti della Bulgaria per proseguire nell'esercizio delle proprie responsabilità di sorveglianza. Essa continuerà a monitorare tale processo avvalendosi dell'assistenza dell'EASA e degli Stati membri.

#### Osservazioni generali sugli altri vettori aerei inclusi negli allegati A e B

- (44) A tutt'oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non dispone di alcun elemento di prova circa la piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori inclusi nell'elenco comunitario aggiornato alla data del 11 settembre 2007, né da parte delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare di tali vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano continuare a restare assoggettati a un divieto operativo (allegato A) o a restrizioni operative (allegato B), a seconda dei casi.
- (45) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1. l'allegato A è sostituito dall'allegato A del presente regolamento;
2. l'allegato B è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione  
Jacques BARROT  
Vicepresidente

## ALLEGATO A

**ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ<sup>(1)</sup>**

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
AIR KORYO	Sconosciuto	KOR	Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK)
AIR WEST CO. LTD	004/A	AWZ	Sudan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	009	AFG	Afghanistan
MAHAN AIR	FS 105	IRM	Repubblica islamica dell'Iran
SILVERBACK CARGO FREIGHTERS	Sconosciuto	VRB	Ruanda
TAAG ANGOLA AIRLINES	001	DTA	Angola
UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES	164	UKM	Ucraina
VOLARE AVIATION ENTREPRISE	143	VRE	Ucraina
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica democratica del Congo (RDC), compresi i seguenti:		—	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AFRICA ONE	409/CAB/MIN/TC/0114/2006	CFR	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL	409/CAB/MIN/TC/0005/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIGLE AVIATION	409/CAB/MIN/TC/0042/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR BENI	409/CAB/MIN/TC/0019/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR BOYOMA	409/CAB/MIN/TC/0049/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR INFINI	409/CAB/MIN/TC/006/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/TC/0118/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR NAVETTE	409/CAB/MIN/TC/015/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR TROPIQUES S.P.R.L.	409/CAB/MIN/TC/0107/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)

(<sup>1</sup>) I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
BEL GLOB AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0073/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0109/2006	BUL	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BRAVO AIR CONGO	409/CAB/MIN/TC/0090/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSINESS AVIATION S.P.R.L.	409/CAB/MIN/TC/0117/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUTEMBO AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0056/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CARGO BULL AVIATION	409/CAB/MIN/TC/0106/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CETRACA AVIATION SERVICE	409/CAB/MIN/TC/037/2005	CER	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CHC STELLAVIA	409/CAB/MIN/TC/0050/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMAIR	409/CAB/MIN/TC/0057/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/TC/0111/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DOREN AIR CONGO	409/CAB/MIN/TC/0054/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
EL SAM AIRLIFT	409/CAB/MIN/TC/0002/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
ESPACE AVIATION SERVICE	409/CAB/MIN/TC/0003/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
FILAIR	409/CAB/MIN/TC/0008/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
FREE AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0047/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GALAXY INCORPORATION	409/CAB/MIN/TC/0078/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMA EXPRESS	409/CAB/MIN/TC/0051/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMAIR	409/CAB/MIN/TC/0023/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
GREAT LAKE BUSINESS COMPANY	409/CAB/MIN/TC/0048/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS	409/CAB/MIN/TC/0022/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KATANGA AIRWAYS	409/CAB/MIN/TC/0088/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KIVU AIR	409/CAB/MIN/TC/0044/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES	Firma ministeriale (ordinanza 78/205)	LCG	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALU AVIATION	409/CAB/MIN/TC/0113/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALILA AIRLIFT	409/CAB/MIN/TC/0112/2006	MLC	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MANGO AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0007/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
PIVA AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0001/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
RWAKABIKA BUSHI EXPRESS	409/CAB/MIN/TC/0052/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SAFARI LOGISTICS SPRL	409/CAB/MIN/TC/0076/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SAFE AIR COMPANY	409/CAB/MIN/TC/0004/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVICES AIR	409/CAB/MIN/TC/0115/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SUN AIR SERVICES	409/CAB/MIN/TC/0077/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TEMBO AIR SERVICES	409/CAB/MIN/TC/0089/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
THOM'S AIRWAYS	409/CAB/MIN/TC/0009/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TMK AIR COMMUTER	409/CAB/MIN/TC/020/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRACEP CONGO	409/CAB/MIN/TC/0055/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
TRANS AIR CARGO SERVICE	409/CAB/MIN/TC/0110/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)	409/CAB/MIN/TC/0105/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
VIRUNGA AIR CHARTER	409/CAB/MIN/TC/018/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
WIMBI DIRA AIRWAYS	409/CAB/MIN/TC/0116/2006	WDA	Repubblica democratica del Congo (RDC)
ZAABU INTERNATIONAL	409/CAB/MIN/TC/0046/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Guinea equatoriale, compresi i seguenti:			Guinea equatoriale
CRONOS AIRLINES	Sconosciuto	Sconosciuto	Guinea equatoriale
EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES	2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS	EUG	Guinea equatoriale
GENERAL WORK AVIACION	002/ANAC	n/a	Guinea equatoriale
GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS	739	GET	Guinea equatoriale
GUINEA AIRWAYS	738	n/a	Guinea equatoriale
UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL	737	UTG	Guinea equatoriale
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dell'Indonesia, compresi i seguenti:			Indonesia
ADAM SKY CONNECTION AIRLINES	121-036	DHI	Indonesia
AIR PACIFIC UTAMA	135-020	Sconosciuto	Indonesia
AIRFAST INDONESIA	135-002	AFE	Indonesia
ASCO NUSA AIR TRANSPORT	135-022	Sconosciuto	Indonesia
ASI PUDJIASTUTI	135-028	Sconosciuto	Indonesia
AVIASTAR MANDIRI	135-029	Sconosciuto	Indonesia
BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN	135-031	Sconosciuto	Indonesia
CARDIG AIR	121-013	Sconosciuto	Indonesia
DABI AIR NUSANTARA	135-030	Sconosciuto	Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
DERAYA AIR TAXI	135-013	DRY	Indonesia
DERAZONA AIR SERVICE	135-010	Sconosciuto	Indonesia
DIRGANTARA AIR SERVICE	135-014	DIR	Indonesia
EASTINDO	135-038	Sconosciuto	Indonesia
EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA	121-019	Sconosciuto	Indonesia
EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA	135-032	Sconosciuto	Indonesia
GARUDA INDONESIA	121-001	GIA	Indonesia
GATARI AIR SERVICE	135-018	GHS	Indonesia
INDONESIA AIR ASIA	121-009	AWQ	Indonesia
INDONESIA AIR TRANSPORT	135-017	IDA	Indonesia
INTAN ANGKASA AIR SERVICE	135-019	Sconosciuto	Indonesia
KARTIKA AIRLINES	121-003	KAE	Indonesia
KURA-KURA AVIATION	135-016	Sconosciuto	Indonesia
LION MENTARI AIRLINES	121-010	LNI	Indonesia
MANDALA AIRLINES	121-005	MDL	Indonesia
MANUNGGAL AIR SERVICE	121-020	Sconosciuto	Indonesia
MEGANTARA AIRLINES	121-025	Sconosciuto	Indonesia
MERPATI NUSANTARA	121-002	MNA	Indonesia
METRO BATAVIA	121-007	BTV	Indonesia
NATIONAL UTILITY HELICOPTER	135-011	Sconosciuto	Indonesia
PELITA AIR SERVICE	121-008	PAS	Indonesia
PELITA AIR SERVICE	135-001	PAS	Indonesia
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA	135-026	Sconosciuto	Indonesia
PURA WISATA BARUNA	135-025	Sconosciuto	Indonesia
REPUBLIC EXPRES AIRLINES	121-040	RPH	Indonesia
RIAU AIRLINES	121-016	RIU	Indonesia
SAMPURNA AIR NUSANTARA	135-036	Sconosciuto	Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
SMAC	135-015	SMC	Indonesia
SRIWIJAYA AIR	121-035	SJY	Indonesia
TRANS WISATA PRIMA AVIATION	121-017	Sconosciuto	Indonesia
TRANSWISATA PRIMA AVIATION	135-021	Sconosciuto	Indonesia
TRAVEL EXPRES AIRLINES	121-038	XAR	Indonesia
TRAVIRA UTAMA	135-009	Sconosciuto	Indonesia
TRI MG INTRA AIRLINES	121-018	TMG	Indonesia
TRI MG INTRA AIRLINES	135-037	TMG	Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE	121-006	TGN	Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE	135-005	TGN	Indonesia
WING ABADI NUSANTARA	121-012	WON	Indonesia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica del Kirghizistan, compresi i seguenti:		—	Repubblica del Kirghizistan
AIR CENTRAL ASIA	34	AAT	Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
ASIA ALPHA AIRWAYS	32	SAL	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
BISTAIR-FEZ BISHKEK	08	BSC	Repubblica del Kirghizistan
BOTIR AVIA	10	BTR	Repubblica del Kirghizistan
CLICK AIRWAYS	11	CGK	Repubblica del Kirghizistan
DAMES	20	DAM	Repubblica del Kirghizistan
EASTOK AVIA	15	Sconosciuto	Repubblica del Kirghizistan
ESEN AIR	2	ESD	Repubblica del Kirghizistan
GALAXY AIR	12	GAL	Repubblica del Kirghizistan
GOLDEN RULE AIRLINES	22	GRS	Repubblica del Kirghizistan
INTAL AVIA	27	INL	Repubblica del Kirghizistan
ITEK AIR	04	IKA	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZ TRANS AVIA	31	KTC	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZSTAN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
KYRGYZSTAN AIRLINES	01	KGA	Repubblica del Kirghizistan
MAX AVIA	33	MAI	Repubblica del Kirghizistan
OHS AVIA	09	OSH	Repubblica del Kirghizistan
S GROUP AVIATION	6	Sconosciuto	Repubblica del Kirghizistan
SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION	14	SGD	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR	21	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TENIR AIRLINES	26	TEB	Repubblica del Kirghizistan
TRAST AERO	05	TSJ	Repubblica del Kirghizistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Liberia	—	—	Liberia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Sierra Leone, compresi i seguenti:	—	—	Sierra Leone
AIR RUM, LTD	Sconosciuto	RUM	Sierra Leone
BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD	Sconosciuto	BVU	Sierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTD	Sconosciuto	DTY	Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD	Sconosciuto	ORJ	Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD	Sconosciuto	PRR	Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD	Sconosciuto	SVT	Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dello Swaziland, compresi i seguenti:	—	—	Swaziland
AERO AFRICA (PTY) LTD	Sconosciuto	RFC	Swaziland
JET AFRICA SWAZILAND	Sconosciuto	OSW	Swaziland
ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION	Sconosciuto	RSN	Swaziland
SCAN AIR CHARTER, LTD	Sconosciuto	Sconosciuto	Swaziland
SWAZI EXPRESS AIRWAYS	Sconosciuto	SWX	Swaziland
SWAZILAND AIRLINK	Sconosciuto	SZL	Swaziland

## ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ <sup>(1)</sup>

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo	Tipo di aeromobile	Contrassegno di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione	Stato di immatricolazione
AIR BANGLADESH	17	BGD	Repubblica popolare del Bangladesh	B747-269B	S2-ADT	Bangladesh
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP	L'intera flotta, tranne D6-CAM (851336)	Comore
HEWA BORA AIRWAYS (HBA)	409/CAB/MIN/TC/0108/2006	ALX	Repubblica democratica del Congo (RDC)	L'intera flotta, tranne: B767-266 ER	L'intera flotta, tranne: 9Q-CJD (cons. n. 23 178)	Repubblica democratica del Congo (RDC)

<sup>(1)</sup> I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1401/2007 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 2007****recante riapertura della pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura<sup>(3)</sup>, fissa i contingenti per il 2007.
- (2) Il 23 agosto 2007 il Portogallo ha comunicato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona Copace 34.1.1 per le sue navi a decorrere dal 27 agosto 2007.
- (3) Il 3 ottobre 2007 la Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1160/2007<sup>(4)</sup> relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque

comunitarie della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo, con effetto a decorrere dalla stessa data.

- (4) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità portoghesi, nell'ambito del contingente portoghese per le zone CIEM VIIIc, IX e X e per le acque comunitarie della zona Copace 34.1.1 è ancora disponibile un quantitativo di rana pescatrice. È quindi opportuno autorizzare la pesca della rana pescatrice nelle zone suddette per le navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo.
- (5) È necessario che tale autorizzazione prenda effetto l'8 novembre 2007, affinché il quantitativo di rana pescatrice di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno.
- (6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1160/2007 della Commissione con effetto a decorrere dall'8 novembre 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1****Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1160/2007 è abrogato.

**Articolo 2****Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca  
e degli affari marittimi

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

<sup>(4)</sup> GU L 258 del 4.10.2007, pag. 21.

## ALLEGATO

N.	73 — Riapertura
Stato membro	Portogallo
Stock	ANF/8C3411
Specie	Rana pescatrice ( <i>Lophiidae</i> )
Zona	VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1
Data	8.11.2007

## REGOLAMENTO (CE) N. 1402/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

**che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2008 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
- (2) A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.
- (3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2008 siano adottate prima che inizi l'anno contingenziale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
- (4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1785/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio <sup>(2)</sup>, si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2008.
- (5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

- (6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2008 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2007.
- (7) Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.
- (8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l'operatore interessato può dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2009, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento ha l'obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2008.

*Articolo 2*

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 337 del 5.12.2006, pag. 5.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2008, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d'importazione loro concesse per il 2007.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2007 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

#### Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

#### Articolo 4

1. A partire dal 4 gennaio 2008 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione d'importazione.

L'orario fissato al primo comma è indicato secondo l'ora di Bruxelles.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.

517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

- a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;
- b) certifichi per iscritto, per le categorie e i per i paesi interessati:
  - i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, oppure
  - ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2008.

Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2009.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

*Per la Commissione*

Peter MANDELSON

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese	Categoria	Unità	Importo massimo
Corea del Nord	1	chilogrammi	10 000
	2	chilogrammi	10 000
	3	chilogrammi	10 000
	4	pezzi	10 000
	5	pezzi	10 000
	6	pezzi	10 000
	7	pezzi	10 000
	8	pezzi	10 000
	9	chilogrammi	10 000
	12	paia	10 000
	13	pezzi	10 000
	14	pezzi	10 000
	15	pezzi	10 000
	16	pezzi	10 000
	17	pezzi	10 000
	18	chilogrammi	10 000
	19	pezzi	10 000
	20	chilogrammi	10 000
	21	pezzi	10 000
	24	pezzi	10 000
	26	pezzi	10 000
	27	pezzi	10 000
	28	pezzi	10 000
	29	pezzi	10 000
	31	pezzi	10 000
	36	chilogrammi	10 000
	37	chilogrammi	10 000
	39	chilogrammi	10 000
	59	chilogrammi	10 000
	61	chilogrammi	10 000
	68	chilogrammi	10 000
	69	pezzi	10 000
	70	pezzi	10 000
73	pezzi	10 000	
74	pezzi	10 000	
75	pezzi	10 000	
76	chilogrammi	10 000	
77	chilogrammi	5 000	
78	chilogrammi	5 000	
83	chilogrammi	10 000	
87	chilogrammi	10 000	
109	chilogrammi	10 000	
117	chilogrammi	10 000	
118	chilogrammi	10 000	
142	chilogrammi	10 000	
151A	chilogrammi	10 000	
151B	chilogrammi	10 000	
161	chilogrammi	10 000	

## ALLEGATO II

## Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4

<p><b>1. Austria</b></p> <p>Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Tel. (43-1) 711 00-0 Fax (43-1) 711 00-8386</p>	<p><b>2. Belgio</b></p> <p>FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Economisch Potentieel KBO-Beheerscel — Vergunningen Leuvenseweg 44 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 277 67 13 Fax (32-2) 277 50 63</p>	<p>SPF économie, PME, classes moyennes et énergie Potentiel économique Cellule de gestion BCE — Licences Rue de Louvain 44 B-1000 Bruxelles Tél. (32-2) 277 67 13 Fax (32-2) 548 65 70</p>
<p><b>3. Bulgaria</b></p> <p>Министерство на икономиката и енергетиката Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ ул. „Славянска“ № 8 BG-1052 София Република България Тел. (359-2) 940 70 08/(359-2) 940 76 73/ (359-2) 940 78 00 Факс (359-2) 981 50 41/(359-2) 980 47 10/ (359-2) 988 36 54</p>	<p><b>4. Cipro</b></p> <p>Ministry of Commerce, Industry and Tourism Trade Department 6 Andrea Araouzou Str. CY-1421 Nicosia Tel: ++357 2 867100 Fax: ++357 2 375120</p>	
<p><b>5. Czech Republic</b></p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ-110 15 Praha 1 Tel.: (420) 224 90 71 11 Fax: (420) 224 21 21 33</p>	<p><b>6. Denmark</b></p> <p>Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Langelinje Allé 17 DK-2100 København Ø Tlf. (45) 35 46 60 30 Fax (45) 35 46 60 29</p>	
<p><b>7. Estonia</b></p> <p>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE1 5072 Tallinn Estonia Tel.: (372) 625 6400 Fax: (372) 631 3660</p>	<p><b>8. Finlandia</b></p> <p>Tullihallitus PL 512 FI-00101 Helsinki Tel.: (358-9) 61 41 Fax: (358-20) 492 28 52</p>	<p>Tullstyrelsen PB 512 FI-00101 Helsingfors Tel.: (358-9) 61 41 Fax (358-20) 492 28 52</p>
<p><b>9. Francia</b></p> <p>Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi Direction générale des entreprises Service des industries manufacturières et des activités postales (SIMAP) Bureau textile-importations Le Bervil 12, rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Tél. (33) 153 44 96 60 Fax (33) 153 44 91 81</p>	<p><b>10. Germania</b></p> <p>Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Str. 29—35 D-65760 Eschborn Tel.: (49 61 96) 9 08-0 Fax: (49 61 96) 9 42 26</p>	

<p><b>11. Grecia</b></p> <p>Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Τηλ. (30210) 328 6021-22 Φαξ: 210 328 60 94</p>	<p><b>12. Ungheria</b></p> <p>Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. H-1024 Budapest Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345. Tel.: (36-1) 336 73 00 Fax: (36-1) 336 73 02</p>
<p><b>13. Irlanda</b></p> <p>Department of Enterprise, Trade and Employment Internal Market Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel. (353-1) 631 21 21 Fax (353-1) 631 28 26</p>	<p><b>14. Italia</b></p> <p>Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi DIV. III Viale America 341 I-00144 Roma Tel. (39) 06 59 64 75 17, 06 59 93 22 02/22 15 Fax (39) 06 59 93 22 35/22 63 Telex (39) 06 59 64 75 31</p>
<p><b>15. Lettonia</b></p> <p>Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV-1519 Rīga Tel: (371) 701 30 06 Fax: (371) 728 08 82</p>	<p><b>16. Lituania</b></p> <p>Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius Tel.: (370-5) 262 87 50/(370-5) 261 94 88 Faks.: (370-5) 262 39 74</p>
<p><b>17. Lussemburgo</b></p> <p>Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tél. (352) 47 82-371 Fax (352) 46 61-38</p>	<p><b>18. Malta</b></p> <p>Ministry for Competitiveness and Communication Commerce Division, Trade Services Directorate Lascaris Valletta CMR02 Malta Tel: (356) 21 237 112 Fax: (356) 21 237 900</p>
<p><b>19. Paesi Bassi</b></p> <p>Belastingdienst/Douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 523 22 10</p>	<p><b>20. Polonia</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki pl. Trzech Krzyży 3/5 PL-00-950 Warszawa Tel: (0048) 22 693 55 53 Fax: (0048) 22 693 40 21</p>
<p><b>21. Portogallo</b></p> <p>Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua da Alfândega, 5 – r/c P-1149-006 Lisboa Tel.: (351) 218 81 37 00 Fax: (351) 218 81 39 90 E-mail: dsl@dgaiee.min-financas.pt</p>	<p><b>22. Romania</b></p> <p>Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului, Turismului și Profesiilor Liberale Direcția Generală Politici Comerciale Str. Ion Câmpineanu nr. 16 București, sector 1 RO-010036 Tel.: (40-21) 315 00 81 Fax: (40-21) 315 04 54 E-mail: clc@dce.gov.ro</p>

<p><b>23. Slovacchia</b></p> <p>Ministerstvo hospodárstva SR Oddelenie licencií Mierová 19 827 15 Bratislava Slovenská republika Tel: (421-2) 48 54 20 21/48 54 71 19 Fax: (421-2) 43 42 39 19</p>	<p><b>24. Slovenia</b></p> <p>Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Carinski urad Jesenice Center za TARIC in kvote Spodnji Plavž 6c SI-4270 Jesenice Slovenija Tel. (386-4) 297 44 70 Faks (386-4) 297 44 72 E-mail: taric.cuje@gov.si</p>
<p><b>25. Spagna</b></p> <p>Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 17, 913 49 37 48 Fax (34) 915 63 18 23, 913 49 38 31</p>	<p><b>26. Svezia</b></p> <p>National Board of Trade (Kommerskollegium) Box 6803 S-113 86 Stockholm Tel.: (46-8) 690 48 00 Fax: (46-8) 30 67 59</p>
<p><b>27. Regno Unito</b></p> <p>Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham TS23 2NF Tel. (44-1642) 36 43 33, 36 43 34 Fax (44-1642) 36 42 03</p>	

**REGOLAMENTO (CE) N. 1403/2007 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 2007****recante riapertura della pesca dell'occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde <sup>(3)</sup>, fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2) Il 22 ottobre 2007 la Spagna ha comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che a decorrere dal 19 ottobre 2007 avrebbe chiuso la pesca dell'occhialone nelle acque delle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi).

(3) Il 13 novembre 2007 la Commissione, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1328/2007 <sup>(4)</sup>, che vieta la pesca dell'occhialone nelle acque delle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna.

(4) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità spagnole, all'interno del contingente spagnolo nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) è ancora disponibile un quantitativo di occhialone. Occorre quindi autorizzare la pesca dell'occhialone nelle acque suddette per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna.

(5) È necessario che detta autorizzazione prenda effetto il 30 ottobre 2007, in modo che il quantitativo di occhialone di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell'anno.

(6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1328/2007 con effetto a decorrere dal 30 ottobre 2007.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1328/2007 è abrogato.

*Articolo 2***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 ottobre 2007.

<sup>(4)</sup> GU L 295 del 14.11.2007, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

*Per la Commissione*  
Fokion FOTIADIS  
*Direttore generale della Pesca  
e degli affari marittimi*

ALLEGATO

N.	81 - Riapertura
Stato membro	Spagna
Stock	SBR/678-
Specie	Occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )
Zona	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII
Data	30.10.2007

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2007

**recante accettazione, a nome della Comunità europea del protocollo che modifica l'accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005**

(2007/768/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 novembre 2001 a Doha, la quarta sessione della conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominata «OMC») ha approvato la dichiarazione relativa all'accordo sui TRIPS e sulla sanità pubblica [documento OMC WT/MIN(01)/DEC/2].

(2) Il paragrafo 6 di tale dichiarazione ha incaricato il consiglio TRIPS di trovare una soluzione rapida al problema delle difficoltà che i membri dell'OMC le cui capacità di fabbricazione nel settore farmaceutico sono insufficienti o inesistenti potrebbero incontrare per utilizzare in modo efficace le licenze obbligatorie nell'ambito dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito «accordo TRIPS»).

(3) Il 30 agosto 2003, il Consiglio generale dell'OMC ha adottato una decisione provvisoria sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica.

(4) Il paragrafo 11 di tale decisione stabilisce che la stessa, comprese le deroghe ivi previste, deve giungere a scadenza per ciascun membro alla data in cui entra in vigore una modifica all'accordo TRIPS che sostituisce le sue disposizioni.

(5) Il 6 dicembre 2005, per trasformare la decisione del 30 agosto 2003 in una modifica dell'accordo TRIPS, il Consiglio generale dell'OMC ha adottato un protocollo che modifica l'accordo TRIPS e lo ha presentato ai membri dell'OMC per accettazione.

(6) Il paragrafo 3 del protocollo prevede che il protocollo sia aperto all'accettazione dai membri fino al 1° dicembre 2007 o fino ad una data successiva stabilita dalla conferenza ministeriale.

(7) La Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, alla negoziazione del protocollo.

(8) Conformemente all'articolo 133, paragrafo 5 del trattato, la Comunità è competente per concludere gli accordi nel campo degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale.

<sup>(1)</sup> Parere conforme del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (9) Il protocollo dovrebbe essere accettato a nome della Comunità.
- (10) Nel suo atto di accettazione, la Comunità dovrebbe confermare anche, conformemente all'articolo 300, paragrafo 7, del trattato, che il protocollo sarà vincolante per i suoi Stati membri,

DECIDE:

*Articolo 1*

È accettato a nome della Comunità il protocollo che modifica l'accordo TRIPS fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare l'atto di accettazione del protocollo presso il direttore generale dell'OMC.

*Articolo 3*

Nel suo atto di accettazione, la Comunità conferma anche, conformemente all'articolo 300, paragrafo 7, del trattato, che il protocollo sarà vincolante per i suoi Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

L. AMADO

TRADUZIONE

**PROTOCOLLO**  
**che modifica l'accordo TRIPS**

I MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO,

VISTA la decisione del Consiglio generale nel documento WT/L/641, adottata conformemente al paragrafo 1 dell'articolo X dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»),

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- (1) All'entrata in vigore del protocollo conformemente al paragrafo 4, l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS») viene modificato come indicato nell'allegato del presente protocollo, con l'introduzione dell'articolo 31 *bis* dopo l'articolo 31 e dell'allegato dell'accordo TRIPS dopo l'articolo 73.
- (2) Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente protocollo senza il consenso degli altri membri.
- (3) Il presente protocollo è aperto all'accettazione dei membri fino al 1° dicembre 2007 o fino ad una data successiva decisa dalla conferenza ministeriale.
- (4) Il presente protocollo entra in vigore conformemente al paragrafo 3 dell'articolo X dell'accordo OMC.
- (5) Il presente protocollo viene depositato presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, il quale trasmette senza indugio a tutti i membri una copia certificata del presente protocollo e una notifica di ciascuna accettazione dello stesso, conformemente al paragrafo 3.
- (6) Il presente protocollo è registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il sesto giorno di dicembre duemilacinque, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.

---

## ALLEGATO DEL PROTOCOLLO CHE MODIFICA L'ACCORDO TRIPS

## Articolo 31 bis

1. Gli obblighi di un membro esportatore a norma dell'articolo 31, lettera f), non si applicano relativamente alla concessione da parte dello stesso di una licenza obbligatoria nella misura necessaria ai fini della fabbricazione di un prodotto o di prodotti farmaceutici e della sua esportazione verso un membro importatore ammissibile, conformemente alle condizioni indicate al paragrafo 2 dell'allegato del presente accordo.
  2. Qualora una licenza obbligatoria sia rilasciata da un membro esportatore nel quadro del sistema precisato nel presente articolo e nell'allegato del presente accordo, verrà corrisposto un equo compenso conformemente all'articolo 31, lettera h), a quel membro, tenuto conto del valore economico per il membro importatore dell'utilizzazione che è stata autorizzata nel membro esportatore. Qualora una licenza obbligatoria venga rilasciata per gli stessi prodotti nel membro importatore ammissibile, l'obbligo di quel membro a norma dell'articolo 31, lettera h), non si applicherà relativamente ai prodotti per i quali il compenso conformemente alla prima frase del presente paragrafo viene corrisposto al membro esportatore.
  3. Al fine di promuovere le economie di scala onde migliorare il potere d'acquisto, e agevolare la produzione locale, di prodotti farmaceutici: qualora un membro dell'OMC meno avanzato o in via di sviluppo sia parte contraente di un accordo commerciale regionale ai sensi dell'articolo XXIV del GATT 1994 e della decisione del 28 novembre 1979 sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo (L/4903), di cui almeno la metà dei membri attuali è composta da paesi attualmente sull'elenco delle Nazioni Unite dei paesi meno avanzati, l'obbligo di quel membro a norma dell'articolo 31, lettera f), non si applicherà nella misura necessaria a consentire che un prodotto farmaceutico fabbricato o importato in virtù di una licenza obbligatoria in quel membro venga esportato sui mercati degli altri paesi meno avanzati o in via di sviluppo che partecipano all'accordo commerciale regionale e condividono il problema sanitario in questione. Resta inteso che tale disposizione non pregiudicherà la natura territoriale dei diritti di brevetto in questione.
  4. I membri non metteranno in questione alcuna delle misure adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo e all'allegato del presente accordo nel quadro dei commi 1b) e 1c) dell'articolo XXIII del GATT 1994.
  5. Il presente articolo e l'allegato del presente accordo non pregiudicano i diritti, gli obblighi e le flessibilità che i membri hanno in virtù delle disposizioni del presente accordo all'infuori delle lettere f) e h) dell'articolo 31, compresi quelli riaffermati dalla dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica [WT/MIN(01)/DEC/2] e la relativa interpretazione. Essi non pregiudicano inoltre la misura in cui i prodotti farmaceutici fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria possono essere esportati a norma delle disposizioni dell'articolo 31, lettera f).
-

## ALLEGATO DELL'ACCORDO TRIPS

1. Ai fini dell'articolo 31 *bis* e del presente allegato, si intende per:
- a) «prodotto farmaceutico», qualsiasi prodotto brevettato o qualsiasi prodotto fabbricato attraverso un procedimento brevettato del settore farmaceutico, necessario ad affrontare i problemi di sanità pubblica indicati al paragrafo 1 della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica [WT/MIN(01)/DEC/2]. Resta inteso che saranno inclusi gli ingredienti attivi necessari alla sua fabbricazione come pure gli strumenti diagnostici necessari alla sua utilizzazione <sup>(1)</sup>;
  - b) «membro importatore ammissibile», qualsiasi paese membro meno avanzato e qualsiasi altro membro che abbia notificato <sup>(2)</sup> al consiglio TRIPS la sua intenzione di utilizzare il sistema stabilito nell'articolo 31 *bis* e nel presente allegato («sistema») come importatore, essendo inteso che un membro possa notificare in qualunque momento la sua intenzione di utilizzare il sistema nella sua totalità o in parte, ad esempio soltanto nel caso di un'emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza o nei casi di utilizzazione pubblica non commerciale. Va notato che alcuni membri non utilizzeranno il sistema come membri importatori <sup>(3)</sup> e che altri membri hanno dichiarato che utilizzeranno il sistema soltanto in situazioni di emergenza nazionale o in altre circostanze di urgenza estrema;
  - c) «membro esportatore», un membro che utilizza il sistema per produrre prodotti farmaceutici per un membro importatore ammissibile ed esportarveli.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 31 *bis* stabiliscono quanto segue:
- a) lo Stato membro importatore ammissibile <sup>(4)</sup> ha reso al consiglio TRIPS una notifica <sup>(5)</sup> nella quale:
    - i) specifica i nomi e le quantità previste del prodotto o dei prodotti necessari <sup>(5)</sup>;
    - ii) conferma che il membro importatore ammissibile in questione, diverso da un paese membro meno avanzato, ha stabilito di avere capacità di produzione nel settore farmaceutico insufficienti o inesistenti per il prodotto o i prodotti in questione, secondo una delle modalità indicate nell'appendice del presente allegato; e
    - iii) conferma che, ove un prodotto farmaceutico sia brevettato sul suo territorio, ha rilasciato o intende rilasciare una licenza obbligatoria conformemente agli articoli 31 e 31 *bis* del presente accordo e alle disposizioni del presente allegato <sup>(6)</sup>;
  - b) la licenza obbligatoria rilasciata dal membro esportatore nel quadro del sistema deve prevedere le seguenti condizioni:
    - i) può essere fabbricato in virtù della licenza soltanto il quantitativo necessario per soddisfare le esigenze di uno o più membri importatori ammissibili e la totalità di questa produzione viene esportata nel membro o nei membri che hanno notificato le proprie necessità al consiglio TRIPS;
    - ii) i prodotti fabbricati in virtù della licenza sono chiaramente identificati come fabbricati nel quadro del sistema attraverso un'apposita etichettatura o marcatura. I fornitori devono distinguere tali prodotti mediante un imballaggio speciale e/o il colore o la forma speciale dei prodotti stessi, purché tale distinzione sia fattibile e non incida in maniera significativa sul prezzo; e

<sup>(1)</sup> Il presente comma non pregiudica il comma 1b).

<sup>(2)</sup> Resta inteso che questa notifica non deve essere approvata da un organismo OMC perché si possa utilizzare il sistema.

<sup>(3)</sup> Australia, Canada, le Comunità europee con, ai fini dell'articolo 31 *bis* e del presente allegato, i loro Stati membri, l'Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati Uniti.

<sup>(4)</sup> Le notifiche congiunte che forniscono le informazioni prescritte dal presente comma possono essere fatte dalle organizzazioni regionali di cui al paragrafo 3 dell'articolo 31 *bis* a nome dei membri importatori ammissibili utilizzando il sistema che hanno sottoscritto, con l'accordo di quelle parti.

<sup>(5)</sup> La notifica sarà diffusa pubblicamente dal segretariato dell'OMC attraverso una pagina sul sito web dell'OMC riservata al sistema.

<sup>(6)</sup> Il presente comma non pregiudica l'articolo 66, paragrafo 1, del presente accordo.

- iii) prima che incominci la spedizione, il titolare della licenza pubblica su un sito web <sup>(1)</sup> le seguenti informazioni:
- i quantitativi che vengono forniti ad ogni destinazione indicata al punto i), e
  - le caratteristiche particolari del prodotto o dei prodotti di cui al punto ii);
- c) il membro esportatore notifica <sup>(2)</sup> al consiglio TRIPS la concessione della licenza, comprese le condizioni ad essa accluse <sup>(3)</sup>. Le informazioni fornite comprendono il nome e l'indirizzo del titolare della licenza, il prodotto o i prodotti per i quali la licenza è stata rilasciata, il quantitativo o i quantitativi per i quali è stata rilasciata, il paese o i paesi per i quali il prodotto o i prodotti devono essere forniti nonché la durata della licenza. La notifica specifica inoltre l'indirizzo del sito web di cui alla lettera b), punto iii).
3. Per garantire che i prodotti importati nel quadro del sistema siano utilizzati per gli scopi di sanità pubblica che giustificano la loro importazione, i membri importatori ammissibili adottano congrue misure nell'ambito delle loro possibilità, proporzionate alle loro capacità amministrative e al rischio di deviazione commerciale, per impedire la riesportazione dei prodotti che sono stati effettivamente importati nei loro territori nel quadro del sistema. Qualora un membro importatore ammissibile che è un paese membro in via di sviluppo o meno avanzato incontri difficoltà nel rispettare questa disposizione, i paesi membri sviluppati offrono, su richiesta e a condizioni e modalità reciprocamente concordate, cooperazione tecnica e finanziaria per facilitare la sua attuazione.
4. I membri assicurano la disponibilità di strumenti giuridici efficaci per impedire l'importazione e la vendita all'interno dei loro territori di prodotti fabbricati nel quadro del sistema e deviati sui loro mercati in violazione delle sue disposizioni, utilizzando gli strumenti già prescritti dal presente accordo. Qualora un membro ritenga che tali misure si stiano rivelando insufficienti a tal fine, la questione può essere riesaminata in seno al consiglio TRIPS su richiesta di tale membro.
5. Al fine di promuovere le economie di scala onde migliorare il potere d'acquisto e agevolare la produzione locale di prodotti farmaceutici, si riconosce l'opportunità di promuovere lo sviluppo di sistemi che prevedono la concessione di brevetti regionali da applicare nei membri di cui al paragrafo 3 dell'articolo 31 bis. A tal fine, i paesi membri sviluppati si impegnano a fornire la cooperazione tecnica conformemente all'articolo 67 del presente accordo, eventualmente anche in collaborazione con altre organizzazioni intergovernative competenti.
6. I membri riconoscono l'opportunità di promuovere il trasferimento di tecnologia e di capacità nel settore farmaceutico per risolvere il problema cui sono confrontati i membri le cui capacità di produzione nel settore farmaceutico sono insufficienti o inesistenti. A tal fine, i membri importatori ammissibili e i membri esportatori sono incoraggiati ad utilizzare il sistema secondo modalità che promuovano quest'obiettivo. I membri si impegnano a collaborare prestando particolare attenzione al trasferimento di tecnologia e di capacità nel settore farmaceutico nell'ambito del lavoro da intraprendere conformemente all'articolo 66, paragrafo 2, del presente accordo, al paragrafo 7 della Dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica e a qualsiasi altro lavoro pertinente del consiglio TRIPS.
7. Il consiglio TRIPS riesamina annualmente il funzionamento del sistema al fine di assicurarne l'efficace funzionamento e riferisce annualmente al Consiglio generale.

---

<sup>(1)</sup> Il titolare della licenza può utilizzare a tale scopo il proprio sito web o, con l'assistenza del segretariato dell'OMC, la pagina sul sito web dell'OMC riservata al sistema.

<sup>(2)</sup> Resta inteso che questa notifica non deve essere approvata da un organismo OMC per utilizzare il sistema.

<sup>(3)</sup> La notifica sarà diffusa pubblicamente dal segretariato dell'OMC attraverso una pagina sul sito web dell'OMC riservata al sistema.

## APPENDICE ALL'ALLEGATO DELL'ACCORDO TRIPS

**Valutazione delle capacità di fabbricazione nel settore farmaceutico**

Si considera che i paesi membri meno avanzati abbiano capacità di fabbricazione nel settore farmaceutico insufficienti o inesistenti.

Per gli altri membri importatori ammissibili, le capacità di fabbricazione insufficienti o inesistenti per il prodotto o i prodotti in questione possono essere stabilite in uno dei due seguenti modi:

i) il membro in questione ha stabilito di non possedere alcuna capacità di fabbricazione nel settore farmaceutico;

oppure

ii) qualora il membro abbia una certa capacità di fabbricazione in questo settore, esso ha esaminato questa capacità e ha stabilito che, fatta eccezione per eventuali capacità appartenenti al titolare del brevetto o dallo stesso controllate, essa è attualmente insufficiente a soddisfare le sue esigenze. Qualora venga stabilito che tale capacità è diventata sufficiente per soddisfare le esigenze del membro, il sistema non si applica più.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2007

**relativa alla designazione dei membri del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro per un nuovo mandato**

(2007/769/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto l'elenco dei candidati trasmesso dagli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione il comitato è composto di due rappresentanti di ciascuno Stato membro.
- (2) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione, i membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.
- (3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione, il mandato dei membri del comitato ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile.
- (4) Il precedente mandato del comitato è scaduto il 31 dicembre 2006.

- (5) È opportuno quindi designare i membri del comitato sulla base della proposta degli Stati membri per un periodo di tre anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo unico*

1. Le persone elencate nell'allegato alla presente decisione sono designate in qualità di membri del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC) per un periodo di tre anni, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.
2. L'elenco dei membri sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a titolo informativo.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2007.

*Per la Commissione*  
Vladimír ŠPIDLA  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 188 del 9.8.1995, pag. 11.

## ALLEGATO

<b>BELGIO</b>	Sig. Karel VAN DAMME Sig. Michel ASEGLIO
<b>BULGARIA</b>	Sig. Totyu MLADENOV Sig. Veselin VESELINOV
<b>REPUBBLICA CECA</b>	Sig. Rudolf HAHN Sig.ra Anežka SIXTOVÁ
<b>DANIMARCA</b>	Sig. Jens JENSEN Sig.ra Annemarie KNUDSEN
<b>GERMANIA</b>	Sig. Hans-Jürgen BIENECK Dr. Helmut DEDEN
<b>ESTONIA</b>	Sig. Herko SUNTS Sig.ra Katrin KAARMA
<b>IRLANDA</b>	Sig. Michael HENRY Sig. Peter CLAFFEY
<b>GRECIA</b>	Sig. Alexandros KARAGEORGIOU Sig.ra Ioanna PAPAIOANNOU
<b>SPAGNA</b>	Sig. Raimundo ARAGON BOMBIN Sig. Javier VALLEJO SANTAMARIA
<b>FRANCIA</b>	Sig. Jean BESSIERE Sig.ra Christiane GIRAUD
<b>ITALIA</b>	Sig. Mario NOTARO Sig. Mariano MARTONE
<b>CIPRO</b>	Sig. Leandros NICOLAIDES Sig. Anastasios YIANNAKI
<b>LETTONIA</b>	Sig.ra Rita ELCE Sig.ra Tatjana ZABAROVSKA
<b>LITUANIA</b>	Sig. Mindaugas PLUKTAS Sig.ra Dalia LEGIENE
<b>LUSSEMBURGO</b>	Sig. Robert HUBERTY Sig. Paul WEBER
<b>UNGHERIA</b>	Sig. István PAPP Sig. János GÁDOR
<b>MALTA</b>	Sig. Mark GAUCI Sig. Vincent ATTARD
<b>PAESI BASSI</b>	Sig. Jaap UIJLENBROEK Sig. Peter WEEDA
<b>AUSTRIA</b>	Sig.ra Eva-Elisabeth SZYMANSKI Sig.ra Gertrud BREINDL

---

<b>POLONIA</b>	Sig.ra Bozena BORYS-SZOPA Sig. Roman GIEDROJC
<b>PORTOGALLO</b>	Sig. Paulo MORGADO DE CARVALHO Sig. Manuel Joaquim FERREIRA MADURO ROXO
<b>ROMANIA</b>	Sig.ra Mariana BĂȘUC Sig.ra Silvia TRUFĂȘILĂ
<b>SLOVENIA</b>	Sig. Borut BREZOVAR Sig. Boris RUŽIC
<b>SLOVACCHIA</b>	Sig. Andrej GMITTER Sig.ra Jana GIBÓDOVÁ
<b>FINLANDIA</b>	Sig. Mikko HURMALAINEN Sig. Jaakko ITÄKANNAS
<b>SVEZIA</b>	Sig. Bernt NILSSON Sig. Bertil REMAEUS
<b>REGNO UNITO</b>	Sig. Justin MC CRACKEN Sig.ra Sandra CALDWELL

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

**che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania**

[notificata con il numero C(2007) 5914]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/770/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE <sup>(3)</sup> stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l'istituzione di aree A e B nel caso sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio della malattia.
- (2) La Romania ha comunicato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un allevamento avicolo rurale sul suo territorio, nel distretto di Tulcea, e ha adottato le misure appropriate di cui alla decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B previste dall'articolo 4 di detta decisione.

- (3) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Romania ed ha appurato che la delimitazione delle aree A e B istituite dall'autorità competente di quel paese si trovano a una distanza sufficiente dalla sede effettiva del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B della Romania e determinare la durata di tale regionalizzazione.
- (4) La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione vanno riesaminate nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettificata pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

<sup>(3)</sup> GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/731/CE (GU L 295 del 14.11.2007, pag. 28).

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:

1. Alla parte A è aggiunto il seguente testo:

«Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (ove disponibile)	Denominazione	
RO	ROMANIA			31.12.2007»
	Zona di protezione	00038	1. Murighiol	
	Zona di sorveglianza	00038	1. Dunavatu de Jos 2. Dunavatu de Sus 3. Colina 4. Plopu 5. Sarinasuf 6. Mahmudia	

2. Alla parte B è aggiunto il seguente testo:

«Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (ove disponibile)	Denominazione	
RO	ROMANIA	00038	Distretto di Tulcea	31.12.2007»

## INDIRIZZI

## BANCA CENTRALE EUROPEA

## INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 novembre 2007

che modifica l'indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali

(BCE/2007/13)

(2007/771/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 5.1, 5.2, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 3, dell'indirizzo BCE/2002/7, del 21 novembre 2002, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali <sup>(1)</sup> prevede che il Consiglio direttivo operi annualmente una revisione delle deroghe concesse alle banche centrali nazionali (BCN) che non sono in grado di soddisfare i requisiti stabiliti all'articolo 2 dell'indirizzo.
- (2) L'indirizzo BCE/2005/13, del 17 novembre 2005, che modifica l'indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali <sup>(2)</sup> e l'indirizzo BCE/2006/6 contenevano deroghe aggiornate agli obblighi di segnalazione per quegli Stati membri che avevano adottato l'euro entro la data di adozione di tali atti legali.
- (3) Cipro adotterà l'euro il 1° gennaio 2008 e le deroghe devono essere inerite nell'indirizzo BCE/2002/7 con riguardo a Cipro.

- (4) In conformità dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il governatore della Central Bank of Cyprus è stato invitato a prendere parte alla riunione del consiglio direttivo in cui si adotta il presente indirizzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1*

L'allegato III dell'indirizzo BCE/2002/7 è modificato in modo conforme all'allegato del presente indirizzo.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente indirizzo entra in vigore il 1° gennaio 2008.

*Articolo 3***Destinatari**

Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 novembre 2007.

*Per il consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Jean-Claude TRICHET

<sup>(1)</sup> GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 24. Indirizzo modificato da ultimo dall'indirizzo BCE/2006/6 (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 46).

<sup>(2)</sup> GU L 30 del 2.2.2006, pag. 1.

## ALLEGATO

L'allegato III dell'indirizzo BCE/2002/7 è modificato come segue:

nella tavola 1 (Dati attuali), tra le sezioni «Italia» e «Lussemburgo» è inserita la seguente sezione:

«CIPRO

4, 5/2-21/A, B, D-I	Prestiti a breve e a lungo termine concessi da totale economia, SNF, AIFAF, AIF, AF, IAFP, AP e F a residenti e non residenti, disaggregati per settore e area di contropartita	Quarto trimestre 2008»
---------------------	---	------------------------

**INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 15 novembre 2007****che modifica l'indirizzo BCE/2005/5 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all'interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica****(BCE/2007/14)**

(2007/772/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 5.1, 5.2, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 3, dell'indirizzo BCE/2005/5 del 17 febbraio 2005 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all'interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica <sup>(1)</sup> prevede che il consiglio direttivo operi annualmente una revisione delle deroghe concesse alle banche centrali nazionali (BCN) che non siano in grado di ottemperare agli obblighi previsti dagli articoli 2 e 4, paragrafo 1, dell'indirizzo.
- (2) L'indirizzo BCE/2006/27 conteneva deroghe aggiornate agli obblighi di segnalazione per quegli Stati membri che avevano adottato l'euro entro il 18 dicembre 2006, compresa la Slovenia.
- (3) Cipro adotterà l'euro il 1° gennaio 2008 e le deroghe devono essere inserite nell'indirizzo BCE/2005/5 con riguardo a Cipro.
- (4) In conformità dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il governatore della Central

Bank of Cyprus è stato invitato a prendere parte alla riunione del Consiglio direttivo in cui si adotta il presente indirizzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1*

L'allegato IV dell'indirizzo BCE/2005/5 è sostituito dall'allegato del presente indirizzo.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente indirizzo entra in vigore il 1° gennaio 2008.

*Articolo 3***Destinatari**

Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 novembre 2007.

*Per il Consiglio direttivo della BCE**Il presidente della BCE*

Jean-Claude TRICHET

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 29.4.2005, pag. 81. Indirizzo modificato da ultimo dall'indirizzo BCE/2006/27 (GU C 17 del 25.1.2007, pag. 1).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO IV

## DEROGHE RELATIVE ALLE SERIE TEMPORALI ELENcate NELL'ALLEGATO I, TAVOLE da 1A a 3B

Tavola/riga	Descrizione delle serie temporali	Prima data di trasmissione
GERMANIA		
2A.30	Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere	Ottobre 2008
3A.13,14	Debito detenuto da non residenti, disaggregazione	
3A.23,25	Debito, disaggregazione per scadenza residuale di cui a tasso d'interesse variabile	
GRECIA		
3A.13,14	Debito detenuto da non residenti, disaggregazione	Ottobre 2008
3A.20	Debito a lungo termine, di cui a tasso d'interesse variabile	
3A.21,22,23,24,25	Debito, disaggregazione per scadenza residuale	
FRANCIA		
3A.13,14	Debito detenuto da non residenti, disaggregazione	Ottobre 2008
IRLANDA		
3A.13,14	Debito detenuto da non residenti, disaggregazione	Ottobre 2008
3A.31	Debito — obbligazioni senza cedola (zero coupon)	
ITALIA		
3A.13,14	Debito detenuto da non residenti, disaggregazione	Ottobre 2008
CIPRO (1)		
1B.13	Trasferimenti in conto capitale dal bilancio dell'UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche	Ottobre 2008
2A.2	Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari	
2A.6	Operazioni su titoli diversi da azioni — titoli a breve e lungo termine	
2A.8	Operazioni sui prestiti	
2A.9	Operazioni in azioni e altre partecipazioni	
2A.12	Operazioni su azioni e altre partecipazioni — altro	
2A.22	Operazioni in altre passività	
2A.29	Effetti della valutazione sul debito	
2A.30	Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere	
2A.31	Altri effetti della valutazione — valore facciale	
2A.32	Altre variazioni di volume del debito	
3A.10	Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie	
3A.28	Componente di debito delle amministrazioni locali	
3B.11	Debito emesso dalle amministrazioni locali	

Tavola/riga	Descrizione delle serie temporali	Prima data di trasmissione
LUSSEMBURGO <sup>(2)</sup>		
2A.2	Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari	Ottobre 2008
2A.3	Operazioni nette in attività e passività finanziarie	
2A.11,12	Operazioni in azioni e altre partecipazioni, disaggregazione	
2A.7,19	Operazioni in attività e passività finanziarie di cui operazioni su strumenti finanziari derivati	
2A.13,22	Operazioni in altre attività finanziarie e altre passività	
2A.29,30,31	Effetti della valutazione sul debito e disaggregazione	
2A.32	Altre variazioni di volume del debito	
3A.12,13,14	Debito detenuto da non residenti, disaggregazione	
3A.21,22,23,24,25	Debito, disaggregazione per scadenza residuale	
3A.30	Scadenza residuale media del debito	
PAESI BASSI		
3A.13,14	Debito detenuto da non residenti, disaggregazione	Ottobre 2008
AUSTRIA		
2A.10,11,12	Operazioni in azioni e altre partecipazioni, disaggregazione	Ottobre 2008
2A.25,26,27	Operazioni in titoli di debito, disaggregazione per valuta in cui sono denominati	
2A.29,30,31	Effetti della valutazione sul debito e disaggregazione	
2A.32	Altre variazioni di volume del debito	
3A.13,14	Debito detenuto da non residenti, disaggregazione	
3A.15,16,17	Debito, disaggregazione per valuta in cui è denominato	
3A.20	Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile	
3A.21,22,23,24,25	Debito, disaggregazione per scadenza residuale	
3A.30	Scadenza residuale media del debito	
3A.31	Debito — obbligazioni senza cedola (zero coupon)	
SLOVENIA <sup>(3)</sup>		
1A.2,3,4,5	Disavanzo per sottosettori	Ottobre 2008
2A.10,11,12	Operazioni in azioni e altre partecipazioni, disaggregazione	
2A.24	Operazioni in titoli di debito a lungo termine	
2A.25,26,27	Operazioni in titoli di debito, disaggregazione per valuta in cui sono denominati	
2A.29,30,31	Effetti della valutazione sul debito e disaggregazione	
2A.32	Altre variazioni di volume del debito	
3A.13,14	Debito detenuto da non residenti, disaggregazione	

Tavola/riga	Descrizione delle serie temporali	Prima data di trasmissione
3A.20	Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile	
3A.30	Scadenza residuale media del debito	
3A.31	Debito — obbligazioni prive di cedola	

(<sup>1</sup>) Per la voce 2A.2, la deroga si applica solo ai dati richiesti a partire dal 1997. Per le voci 2A.6, 8, 9 e 22 la deroga si applica solo ai dati richiesti per il periodo compreso tra il 1995 e il 1998. Per le voci 2A.12, 29, 30, 31 e 32 la deroga si applica solo ai dati richiesti per il periodo compreso tra il 1995 e il 2001. Per le voci 3A.28 e 3B.11, la deroga si applica solo ai dati richiesti per il periodo compreso tra il 1995 e 1997.

(<sup>2</sup>) Per le voci 2A.2, 3, 7, 13, 19 e 22 la deroga si applica solo ai dati richiesti per il periodo compreso tra il 1995 e il 1998.

(<sup>3</sup>) La Slovenia gode di deroghe per tutti i dati richiesti nelle tavole 2A, 2B, 3A e 3B dell'Allegato I per il periodo compreso tra il 1995 e il 1998. Per le voci 1A.2, 3, 4 e 5 la deroga si applica solo ai dati richiesti per il periodo compreso tra il 1995 e il 1998. Per le voci 2A.10, 11, 12 e 24 la deroga si applica solo ai dati richiesti per il 1999.»